



Comune di Camaiore



COMUNE D'EUROPA

REGOLAMENTO ZONALE DI ACCESSO
AI CENTRI DIURNI PER ANZIANI PUBBLICI O
CONVENZIONATI

Approvato con deliberazione della C.C. n° 66 del 14 luglio 2000
Pubblicata la delibera dal 19.07.2000 al 02.08.2000
Ripubblicato il regolamento dal 23.08.2000 al 06/09/2000

Art. 1

Finalità

Il Centro Diurno è una struttura di ospitalità semiresidenziali per anziani. Esso, in conformità con le linee espresse nella Normativa Regionale in materia, e in particolare L.R. n° 72 del 13.10.97, Del. C.R.T. n° 228 del 15.07.98, Del. C.R.T. n° 311 del 13.10.98 e Del. C.R.T. n° 41 del 17.02.99, si inserisce nel contesto dei servizi predisposti dai Comuni e dalla Azienda U.S.L. (assistenza domiciliare, assistenza domiciliare integrata, assistenza infermieristica domiciliare, telesoccorso ecc.) finalizzati a mantenere l'anziano nel proprio ambiente di vita, limitando il ricorso ai ricoveri in strutture residenziali.

Art. 2

Utenza

Il Centro Diurno si rivolge a persone anziane prevalentemente non autosufficienti o ad alto rischio di perdita dell'autonomia, che esprimono bisogni non adeguatamente gestibili a domicilio, ma non ancora di entità tale da richiedere il ricovero a tempo pieno.

In casi eccezionali è possibile l'inserimento temporaneo di soggetti affetti da disabilità grave, qualora presentino problematiche che rendano inidonei i centri diurni per handicappati. Tali inserimenti dovranno essere periodicamente verificati dall'équipe titolare del caso.

Art. 3

Modalità di ammissione al Centro

Le procedure di ammissione al Centro sono le seguenti:

- accoglimento della domanda da parte del Servizio Sociale Territoriale;
- accertamento della condizione di non autosufficienza sulla base dei criteri multidimensionali e multidisciplinari individuati dalle Delibb. C.R.T. n° 214 del 02.07.91 e n° 311 del 13.10.98. In casi eccezionali è possibile l'inserimento di soggetti di cui all'art. 2 comma 2° previo accertamento della condizione handicap (L. 104/92);
- formulazione da parte della U.V.G. del piano individualizzato di intervento che deve indicare il percorso di assistenza, la durata dell'intervento, le modalità di attuazione dello stesso e il relativo trasporto;
- formulazione di una graduatoria di ammissione gestita dalla U.O. Strutture di Assistenza Sociale dell'Azienda U.S.L. che autorizza gli inserimenti, secondo le modalità dei protocolli già operativi per gli inserimenti in R.S.A..

Art. 4

Orario

L'orario di apertura è fissato dai regolamenti interni di ciascun Centro Diurno e dovrà, comunque, non essere inferiore alle 8 ore al giorno ed ai 6 giorni la settimana.

Art. 5

Prestazioni

All'interno del Centro verranno garantite agli ospiti le seguenti prestazioni:

- Assistenza di base tutelare.

Il Centro garantisce agli ospiti, attraverso l'attività degli operatori addetti, un elevato sistema di assistenza esemplificabile in:

- a) Aiuto nell'igiene personale quotidiana ed effettuazione del bagno settimanale per gli anziani che siano impossibilitati a farlo nel proprio domicilio. Dovrà essere prevista la presenza di un podologo su specifica necessità;
- b) Aiuto nell'assunzione dei pasti per una corretta alimentazione complessiva;

c) Attività di mobilitazione, aiuto nella deambulazione e addestramento all'utilizzo di attrezzature e all'uso di accorgimenti necessari per lo svolgimento di tali attività,

Il personale addetto all'assistenza dovrà, per quanto possibile, operare stimolando l'anziano a svolgere in modo autonomo le funzioni che riguardano la cura della propria persona.

- Assistenza infermieristica.

Vengono garantite le funzioni seguenti: somministrazione terapia, tenuta cartelle sanitarie, rapporto con il medico di base. L'infermiere svolge, inoltre, funzioni di indirizzo alle attività pratiche di assistenza di base.

- Attività motoria riabilitativa.

Consiste nella riabilitazione, nella mobilitazione degli ospiti e nella funzione di indirizzo agli operatori di base, in relazione alle singole patologie e necessità, allo scopo di preservare l'autosufficienza e di mantenere le capacità residue. Il terapeuta della riabilitazione provvede, inoltre agli interventi riabilitativi rivolti ai soggetti colpiti da patologie specifiche, per quanto realizzabili all'interno del C.D..

- Attività socializzanti e ricreative.

I programmi di attività saranno definiti sulla base di un'attenta conoscenza delle esigenze, delle attitudini e delle disponibilità degli anziani, nonché delle loro reali possibilità di partecipazione. Le attività, che potranno articolarsi in momenti individuali e di gruppo, sono:

- 1) Partecipazione alla conduzione della casa: consiste nel coinvolgere gli ospiti nella conduzione del Centro anche attraverso attività pratiche, che oltre a configurarsi come terapia occupazionale e di stimolo alla responsabilizzazione, mirano all'incentivazione del senso di appartenenza e mantengono attività di base importanti per la vita quotidiana.
- 2) Attività occupazionale: possono essere previste attività manuali che richiedono l'utilizzo e la manipolazione di diversi materiali, con il duplice fine di stimolare il mantenimento o la rieducazione della motricità degli arti superiori e di coinvolgere specifiche abilità e competenze lavorative, nonché le funzioni intellettive di ciascun ospite.
- 3) Attivazione della memoria attraverso il metodo autobiografico: tramite l'ascolto, la registrazione, la trascrizione di poesie, canti e storie raccontate dagli ospiti, si tende a ricostruire una memoria personale e storica. Questo lavoro può costituire un patrimonio culturale importante con cui avviare una relazione con le altre realtà del territorio e soprattutto con la scuola.
- 4) Attività di tempo libero e socializzazione: lettura del giornale, ascolto della musica, ecc... Dovrà essere prevista la partecipazione ad attività di tempo libero organizzate sul territorio, iniziative in collaborazione con associazioni di volontariato, gruppi giovanili, scuole. Tali occasioni di incontro e di relazione con l'esterno, costituiscono uno stimolo importante e un mezzo fondamentale contro l'insorgere e l'aggravarsi di sentimenti di isolamento e di autoesclusione, che possono avere gravi ripercussioni sull'equilibrio psicofisico dell'anziano.

Attività, laboratori, attività motoria, iniziative culturali potranno essere organizzate in modo da stimolare la partecipazione anche di un'utenza esterna anziana e non, al fine di promuovere una reale integrazione con l'ambiente circostante.

Art. 6 Personale

Il Centro dovrà essere dotato di un organico di personale adeguato al numero e alla tipologia degli ospiti previsto dal progetto e che via via saranno accolti, secondo i parametri contenuti nelle Delib. C.R.T. n° 228 del 15.07.98 e n° 311 del 13.10.98 e di ogni ulteriore normativa che sarà approvata in materia.

Art. 7 Regolamento interno

Per la definizione degli aspetti organizzativi e gestionali specifici, ogni Centro dovrà dotarsi di un Regolamento interno, conforme alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, che dovrà essere approvato dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 8

Retta

La retta capitaria giornaliera è composta dalla quota sociale alla quale si aggiunge la quota sanitaria per i soggetti non autosufficienti, ai sensi della L.R.T. n° 20/80. L'ammontare della retta è concordato annualmente fra i Comuni, l'Azienda U.S.L. e L'Ente Gestore (nei casi di Centri gestiti da terzi).

Art. 9

Compartecipazione al pagamento della retta di parte sociale da parte dell'anziano

Ad ogni anziano inserito in struttura verrà richiesta una compartecipazione pari al 50% della quota di reddito complessivo eccedente la cifra corrispondente alla pensione minima I.N.P.S..

Per l'inserimento a tempo parziale sarà richiesta, di norma, la percentuale del 20% per inserimenti nelle fasce orarie che escludono il pranzo e del 40% per inserimenti che includono il pranzo.

Le quote di compartecipazione possono essere modificate in presenza di gravi problematiche sociali anche dopo la presa in carico dell'utente al servizio per decisione del dirigente e su proposta del Servizio Sociale.

In caso di brevi assenze per motivi familiari fino a dieci giorni l'anno, per soggiorni climatici, vacanze fino a quindici giorni l'anno, per motivi sanitari o ricoveri ospedalieri fino a venti giorni l'anno è assicurato il mantenimento del posto, purchè l'assenza sia autorizzata dal Servizio Sociale Territoriale. In tal caso non è richiesta contribuzione da parte dell'interessato.

Art. 10

Norma transitoria

Ai comuni che hanno adottato il regolamento I.S.E. è lasciata la facoltà di applicare la normativa I.S.E. o quella prevista dall'art. 9) del presente regolamento.